



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTO il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 che ha regolamentato, relativamente all'a.s. 2016/17, le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l'inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99);

VISTO il proprio decreto n. 3655 del 30/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/17;

VISTA l'Ordinanza n. 6518 del 20 ottobre 2016 con il quale il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso n. 9583/2016, con i quali i ricorrenti hanno richiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.M. 495/2016, **accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti ricorrente nelle GAE;**

CONSIDERATO che sulla base della motivazione della citata ordinanza e della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, è necessario disporre l'inclusione **con riserva** nelle G.A.E. della scuola primaria e dell'infanzia delle ricorrenti, in attesa della definizione della questione da parte dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e fatto salvo l'esito del giudizio di merito, salvaguardando, comunque, il diritto delle ricorrenti ad essere individuate destinatarie di eventuali proposte di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato sulle quali comunque sarà apposta una **clausola risolutiva** che sarà applicata nel caso in cui l'esito del giudizio di merito sarà sfavorevole per le ricorrenti medesime;

ACCERTATO che tra i destinatari della citata ordinanza cautelare del TAR Lazio risultano aver presentato domanda di inclusione nelle GAE della scuola primaria e/o dell'infanzia con modalità cartacea, per la provincia di Chieti, le seguenti docenti:

TARABORRELI NUNZIA

CONSIDERATO che il punteggio con il quale la ricorrente in questione deve essere inclusa con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di interesse deve essere stabilito sulla base dei titoli posseduti alla data del 10/05/2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento stabilito dal D.M. 235 del 01/04/2014 per il triennio 2014/2017;

ESAMINATA la domanda presentata dalla ricorrente in modalità cartacea;

DISPONE

Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6518 del 20 ottobre 2016, le docenti di seguito elencate sono inserite **con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola **primaria** con il punteggio sottospecificato, **senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito:**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

SCUOLA DELL'INFANZIA

Cognome e nome	Abilitazione	Servizio	Titoli	Totale	Sostegno	Lingua	Pref.
I. TARABORRELLI NUNZIA	12			12			

SCUOLA PRIMARIA

Cognome e nome	Abilitazione	Servizio	Titoli	Totale	Sostegno	Lingua	Pref.
I. TARABORRELLI NUNZIA	12			12			

Per le graduatorie d'istituto di 1^a fascia i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d'istituto la docente è inclusa, ognuno per la parte di propria competenza, per i motivi citati in premessa, apporteranno alle medesime le rettifiche e/o integrazioni conseguenti a quanto indicato nel dispositivo.

Quest'ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all'esito del giudizio di merito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Carlo Pisu

al sito Web dell'Ufficio
www.csachieti.it

ai Dirigenti Scolastici interessati

alla docente interessata